Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 4 maggio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1500.**

Istituzione dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la domanda presentata in data 14 marzo 1967 dal sindaco e dal presidente dell'amministrazione provinciale di Perugia per ottenere il pareggiamento dello Istituto superiore di educazione fisica con sede in Perugia, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica di Perugia, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Art. 2.

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città di Perugia dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico delle amministrazioni della provincia e del comune di Perugia e degli altri enti con esse convenzionati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 84. — GRECO

Istituto superiore di educazione fisica - Perugia

STATUTO

TITOLO I
Finalità dell'istituto

Art. 1.

E' istituito in Perugia l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) per iniziativa del comune di Perugia e dell'amministrazione provinciale di Perugia.

L'istituto ha per scopo:

a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica;

b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento della educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore di educazione fisica è di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 22 si provvederà mediante incarichi annuali, con retribuzione oraria prevista annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il corso di studio dell'Istituto superiore di educazione fisica è triennale.

L'istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici.

Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma di educazione fisica, valido ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, ottenuto che si sia il pareggiamento dal Ministero della pubblica istruzione.

L'istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 25.

TITOLO II
Governo dell'istituto

Art. 4.

Il governo dell'istituto spetta alle seguenti autorità, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

a) al presidente del consiglio di amministrazione;
b) al direttore;
c) al consiglio di amministrazione;
d) al consiglio direttivo;
e) al consiglio dei professori.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione si compone:

a) di un rappresentante dell'Università degli studi di Perugia;
b) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
c) di tre rappresentanti del comune di Perugia;
d) di tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Perugia;
e) del delegato provinciale del C.O.N.I.;
f) del direttore dell'istituto;
g) di un rappresentante pro-tempore, congiuntamente delegato dagli altri enti o privati che, con regolare convenzione, concorrono ciascuno con annua somma non inferiore a lire 5.000.000.

Inoltre, con solo voto consultivo:

h) dal dirigente tecnico dell'ISEF;
i) dal segretario amministrativo che assume le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un vice-presidente, scelto tra i suoi componenti.

Art. 6.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'istituto;
d) delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine al conferimento ed alla conferma degli incarichi di insegnamento e della direzione tecnica dell'istituto;
e) delibera l'entità delle retribuzioni al personale insegnante e non insegnante;
f) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;
g) delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine al bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione;
h) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione ed a manifestazioni nazionali ed internazionali;
i) delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine alla istituzione dei corsi di preparazione, di aggiornamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità alle norme di cui al testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, nonchè dei corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 25 del presente statuto;
l) nomina il medico addetto al sezivio sanitario dell'istituto.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è convocato due volte all'anno nei mesi di giugno e novembre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta espressa domanda per parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nella gestione amministrativa e contabile dell'istituto, si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le università e gli istituti superiori.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai membri del consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi d'urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni, salvo i casi previsti dal presente statuto, si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto.

Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore dell'istituto alla fine di ogni anno accademico redigono e trasmettono al Ministero della pubblica istruzione, al comune di Perugia ed all'amministrazione provinciale di Perugia una relazione generale delle attività dell'istituto e un rendiconto amministrativo del medesimo. Il presidente del consiglio di amministrazione, in caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone al consiglio stesso per la ratifica nella prima successiva adunanza da tenere entro 20 (venti) giorni dalla data del provvedimento adottato.

Le funzioni di componente il consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo le eventuali indennità di missione, nonchè per il presidente le spese di rappresentanza.

Art. 9.

Il consiglio direttivo si compone:

a) del direttore che lo presiede;

b) del dirigente tecnico dell'istituto;

c) dei professori incaricati presso l'istituto che siano professori universitari di ruolo;

d) dei professori incaricati presso l'istituto eletti a maggioranza assoluta dal consiglio dei professori nel numero di:

2 della 1ª sezione del gruppo scientifico-culturale;
1 della 2ª sezione dello stesso gruppo;
3 del gruppo tecnico-addestrativo.

Inoltre con voto consultivo e limitatamente alle questioni attinenti alla loro categoria:

2 rappresentanti degli studenti dell'istituto, democraticamente eletti nel loro seno.

I componenti del consiglio direttivo durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'istituto.

Art. 10.

Il consiglio direttivo:

a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto;

b) delibera sui programmi di insegnamento e sul loro coordinamento;

c) delibera sulla nomina delle commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma;

d) propone al consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione delle varie discipline contemplate dal piano di studi;

e) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'istituto;

f) propone al consiglio di amministrazione, alla scadenza del triennio ed entro il mese di ottobre, la nomina o la conferma del dirigente tecnico. Il dirigente tecnico deve avere la qualifica di professore di ruolo di educazione fisica;

g) ogni anno, entro il mese di ottobre, propone al consiglio di amministrazione la nomina o la conferma del personale insegnante;

h) delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica.

Il consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il direttore lo ritenga opportuno o sia motivatamente richiesto da un terzo dei membri assegnati.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 11.

Il direttore dell'istituto è eletto a maggioranza assoluta di voti dal consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che nell'istituto svolgono per incarico un insegnamento.

Dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto.

Al direttore sarà corrisposta una indennità di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il direttore:

a) conferisce i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'istituto e ne autorizza il rilascio;

b) provvede al governo generale dell'istituto, vigila sul funzionamento didattico e degli uffici ed adotta, in ordine alla disciplina degli allievi, i provvedimenti di sua competenza e quelli urgenti da sottoporre a sollecito esame da parte del consiglio dei professori;

c) convoca e presiede il consiglio direttivo ed il consiglio dei professori;

d) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo;

e) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attività didattica e scientifica dell'istituto.

Art. 13.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore delega a sostituirlo uno dei professori componenti il consiglio direttivo, cui inoltre può demandare particolari funzioni indicandolo esplicitamente nella delega.

Art. 14.

Il consiglio dei professori si compone di tutti gli insegnanti dell'istituto ed è convocato dal direttore dell'istituto che lo presiede.

Il consiglio dei professori:

a) elegge i professori che devono far parte del consiglio direttivo secondo quanto disposto dall'art. 9, lettere *c*) e *d*);

b) formula proposte su argomenti riguardanti l'ordinamento didattico dell'istituto;

Art. 15.

In esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo, il dirigente tecnico:

a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti, organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

b) vigila e regola il funzionamento degli stabilimenti e delle attrezzature ginnastiche e sportive dell'istituto;

c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici la adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi di allievi dell'istituto per la partecipazione a saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi, nazionali ed esteri;

e) provvede alla attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi a impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in località fuori dalla sede normale dell'istituto;

g) propone al consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative;

h) riferisce al direttore sull'andamento dei corsi, delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza e gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva.

Al dirigente tecnico sarà corrisposta una indennità di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 16.

Il segretario amministrativo sovraintende a tutti i servizi amministrativi e contabili, assumendone in pieno la responsabilità giusta le norme legislative e regolamentari.

TITOLO III

Ordinamento degli studi

Art. 17.

L'ammissione all'istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami per il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 18.

Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di giugno, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età, di statura e le modalità delle prove di esame e le altre norme relative alla ammissione.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono possedere un titolo di istruzione media di 2° grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari.

Non sono ammessi a concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica, coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 19.

Il concorso comprende:

a) visita medico-collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'istituto;

b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;

c) una prova scritta di cultura generale.

L'inidoneità alla visita medica esclude dalla ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.

La commissione giudicatrice sarà composta dal direttore, che la presiede, e da sei commissari nominati annualmente dal consiglio direttivo.

La commissione procederà all'espletamento del concorso suddividendosi nelle tre seguenti sottocommissioni composte da due commissari e dal direttore che le presiede:

a) sottocommissione per la visita medica;

b) sottocommissione per le prove di valutazione fisica;

c) sottocommissione per la prova scritta

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove, è stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria.

I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Art. 20.

Entro i primi due mesi di permanenza nell'istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Art. 21.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Essi si distinguono in due gruppi:

a) scientifico-culturale;

b) tecnico-addestrativo.

Art. 22.

Materie di insegnamento:

A) *Gruppo scientifico-culturale.*

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono i seguenti:

Sezione 1ª

1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica (biennale) (1° e 2° anno);

2) Antropologia e antropometria (biennale) (2° e 3° anno);

3) Biologia generale con elementi di chimica e di fisica (annuale) (1° anno);

4) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (annuale) (2° anno);

5) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (biennale) (1° e 2° anno);

6) Igiene generale (annuale) (2° anno);

7) Principi di scienza dell'alimentazione (annuale) (1° anno-complementare);

8) Medicina applicata allo sport (biennale) (2° e 3° anno);

9) Psicologia (annuale) (3° anno);

10) Cinesiologia correttiva e rieducativa (annuale) (3° anno);

11) Idroclimatologia (annuale) (3° anno);

12) Igiene della scuola e degli sports (annuale) (3° anno);

13) Pronto soccorso (annuale) (3° anno).

Gli insegnamenti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attività ginnico-sportive e collegati con problemi biologici relativi.

L'insegnamento di cinesiologia correttiva e rieducativa sarà affidato per incarico ad un cultore di clinica ortopedica.

Sezione 2ª

1) Lingua e letteratura italiana (annuale) (1° anno);

2) Pedagogia generale e differenziale (biennale) (2° e 3° anno);

3) Storia dell'educazione fisica e degli sports (biennale) (2° e 3° anno);

4) Istituzioni di diritto pubblico (annuale) (3° anno);

5) Diritto penale sportivo (annuale) (3° anno - complementare);

6) Lingua straniera (biennale), a scelta dello studente tra francese, inglese o tedesco (1° e 2° anno).

Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.

Il direttore dell'istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre alla approvazione del consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalità dell'istituto.

B) *Gruppo tecnico-addestrativo.*

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:

1) Teoria e metodologia delle attività motorie (triennale);

2) Tecnica generale dell'educazione fisica (biennale) (1° e 2° anno);

3) Tecnica e pratica ginnastica:
ginnastica educativa (triennale);
ginnastica ritmico moderna (femminile, triennale);

4) Tecnica e pratica sportiva:
atletica leggera (triennale);
attrezzistica (triennale);
nuoto e tuffi (biennale) (1° e 2° anno);
giuochi sportivi: pallacanestro, pallavolo (biennale) 1° e 2° anno);
scherma (maschile, biennale) (1° e 2° anno);

5) Esercitazioni di tirocinio didattico (biennale) (1° e 2° anno);

6) Ginnastica e giuochi d'infanzia (annuale) (3° anno);

7) Ginnastica correttiva (biennale) (2° e 3° anno);

8) Legislazione regolamentazione e organizzazione ginnico-sportivo-assistenziale con esercitazioni (biennale) (1° e 2° anno);

9) Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni (maschile annuale, 1° femminile biennale) (1° e 2° anno);

10) Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (annuale) (3° anno);

11) Cinematografia didattica ginnico-sportiva (annuale) (3° anno).

Le esercitazioni integrative avranno per oggetto: scherma, sci, schettinaggio, tiro a segno, atletica pesante, pugilato, lotta giapponese, canottaggio, equitazione, motorizzazione, giuochi sportivi (palla base, calcio, rugby, tennis, palla a nuoto, ecc.), salvamento e soccorso in acqua, giornalismo sportivo.

Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenti per la sezione maschile e femminile e comprendono, oltre alle esercitazioni addestrative, anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialità ginnastiche e sportive.

Il consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazioni di ogni singola materia e fisserà le materie da considerarsi come propedeutiche.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

Un mese del triennio sarà impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.

Art. 23.

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 22.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Condizione per l'ammissione agli esami di profitto è che l'allievo sia stato presente almeno ai tre quarti delle lezioni e delle esercitazioni pratiche e che in ogni caso le assenze siano motivate da impedimento giustificato.

L'allievo che non si sia presentato o sia stato respinto per non aver superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi, non è ammesso all'anno successivo.

Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver superato presso l'istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti fondamentali, secondo il piano di studi riportato nel precedente art. 22.

Art. 24.

L'esame di diploma consiste:

a) nello svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;

b) nella presentazione di una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento, scelto dal candidato almeno sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia, e nella discussione relativa alla tesi medesima;

c) nella trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

TITOLO IV

Funzionamento dell'istituto

Art. 25.

Oltre ai corsi normali, l'istituto organizza, in conformità alle norme di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 22; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per Corpi militari od enti che ne facciano richiesta.

Art. 26.

Il calendario dell'anno scolastico si uniforma delle disposizioni ministeriali riguardanti gli istituti similari.

Il consiglio direttivo può, per giustificati motivi, apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione professionale presso colonie e campeggi. Tali variazioni dovranno essere sottoposte alla approvazione ministeriale

Art. 27.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed alle allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziali e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.

Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti di non più di 30 allievi ciascuno.

Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginniche in uso all'istituto.

Art. 28.

L'istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi, i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.

Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o richieste in caso di pronto soccorso.

Art. 29.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose, e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche, che eventualmente si verifichino durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalità o minorazione della idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'istituto su deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

TITOLO V

Professori

Art. 30.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con le modalità indicate nei precedenti articoli 7 e 10.

Ai professori cui è conferito l'incarico ai sensi del precedente comma sarà corrisposta, su deliberazione del consiglio di amministrazione, una retribuzione, tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.

Art. 31.

L'incarico degli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo ad eccezione di quello di teoria della musica e solfeggio è conferito, secondo le modalità dei precedenti articoli 7 e 10 a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, per un insegnamento di grado superiore.

Art. 32.

L'incarico agli insegnanti ed agli istruttori per le esercitazioni integrative, di cui al precedente art. 22, è conferito (secondo le modalità dei precedenti articoli 7 e 10) a persone particolarmente competenti e qualificate.

Art. 33.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'istituto, di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e diploma, nonchè di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.

I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni, anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzativa, i reparti medesimi si trasferiscono temporaneamente in sedi o località diverse da quelle abituali.

Art. 34.

Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.

TITOLO VI

Assistenti

Art. 35.

Il consiglio di amministrazione, su richiesta del consiglio direttivo, può nominare assistenti non di ruolo da assegnare alle cattedre di insegnamento, determinando il relativo compenso.

TITOLO VII

Allievi - Esami - Tasse

Art. 36.

L'iscrizione al primo anno dell'istituto avviene in seguito a concorso, secondo quanto è disposto dagli articoli 17, 18, 19 e 20.

Art. 37.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'istituto, deve essere presentata alla segreteria non più tardi del 15 ottobre di ciascun anno.

Essa deve indicare:

a) cognome e nome;

b) residenza della famiglia e indirizzo esatto;

c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.

La domanda deve essere corredata:

a) dalla ricevuta del versamento delle tasse di concorso;

b) dal certificato di nascita in carta da bollo;

c) dal certificato penale rilasciato dalle autorità competenti in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;

d) da documenti comprovanti la posizione militare del candidato rilasciati dall'autorità militare competente, dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilità o di riforma al servizio militare;

e) dal titolo originale di studi prescritto per l'ammissione, ovvero dal certificato provvisorio che dovrà essere sostituito, nel corso dell'anno e prima degli esami, col titolo originale; da tale titolo dovrà risultare che è stata superata la prova d'esame di educazione fisica;

f) da due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6 x 9 per la tessera dell'istituto e per il libretto di iscrizione;

g) da una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate), firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

Art. 38.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'art. 18 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 37.

Sull'ammissione all'esame decide il consiglio direttivo, previo giudizio sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 39.

L'istituto può consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta e siano in possesso del titolo di studio riconosciuto dal consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.

Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della relativa durata.

Art. 40.

L'esame di concorso per l'ammissione si dà in una sola sessione nel periodo stabilito dal consiglio direttivo.

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 22 e 23 del presente statuto e dalle norme vigenti nell'università.

Art. 41.

Le punizioni che le autorità dell'istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:

a) ammonizione;

b) rimprovero scritto;

c) interdizione temporanea da uno o più corsi;

d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle 2 sessioni;

e) esclusione temporanea dall'istituto per un periodo superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esame.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.

Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo avere sentito l'allievo nella sua discolpa.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) sono inflitte dal consiglio dei professori in seguito a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio dei professori; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 42.

Le tasse, le sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione dell'istituto e che non potrà essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti istituti statali.

La tassa di diploma è devoluta all'erario.

Art. 43.

L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse o sopratasse pagate.

Art. 44.

Gli allievi che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 45.

Il consiglio di amministrazione può concedere la dispensa delle tasse, sopratasse e contributi ad allievi meritevoli di comprovate disagiate condizioni economiche.

Art. 46.

La dispensa di cui sopra non è concessa nè all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

TITOLO VIII
Amministrazione

Art. 47.

Il mantenimento dell'istituto è assicurato:

a) da enti convenzionati, tra i quali, all'atto della compilazione del presente statuto, le amministrazioni della provincia e del comune di Perugia, nella misura prevista dalle relative convenzioni;

b) da eventuali enti o privati sovventori;

c) dai proventi delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi varii corrisposti dagli allievi;

d) dai proventi dei diritti di segreteria, dalle pubblicazioni e dalle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto può eseguire od essere chiamato a compiere;

e) dalle rendite del suo patrimonio.

Art. 48.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 49.

Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno ed approva il conto consuntivo nel mese di dicembre.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 50.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente, presso l'Istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;

b) il rendiconto per le anticipazioni avute;

c) uno stato riassuntivo dei beni immobili di pertinenza dell'istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari. Al conto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.

Art. 51.

Il servizio di cassa dell'istituto sarà affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico, con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il riscontro della gestione amministrativa dell'istituto è affidato ad un collegio di tre revisori designati rispettivamente:

dal Ministero della pubblica istruzione;

dal consiglio di amministrazione dell'ISEF stesso, al di fuori dei suoi membri;

dagli enti sovventori convenzionati.

TITOLO IX
Personale amministrativo ed ausiliario dell'istituto

Art. 52.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria ed ausiliario sono stabilite dalla tabella annessa al presente statuto.

Art. 53.

I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttivo-amministrativa, della carriera di concetto, della carriera di ragioneria, della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.

Art. 54.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica e di trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'istituto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Art. 55.

Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in conformità delle norme vigenti in materia per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Art. 56.

Per i servizi propri dell'istituto il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo, può inoltre assumere, nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio, personale salariato non di ruolo, stabilendone i salari in base a quelli previsti per le singole categorie di salariati dai contratti nazionali o locali ovvero dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Art. 57.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti superiori statali in quanto applicabili.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA

Ruolo organico del personale amministrativo e subalterno

Numero dei posti	Ufficio	Ex coefficiente
1	Personale amministrativo:	
	Segretario amministrativo	202
2	Personale subalterno:	
	1 bidello	151
	1 bidella	151

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

LEGGE 2 aprile 1968, n. **503**.
Istituzione del Parco nazionale della Calabria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della conservazione delle caratteristiche ambientali e della educazione e ricreazione dei cittadini è istituito il Parco nazionale della Calabria.

Il Parco si estende in ciascuna delle provincie della Calabria e sarà costituito prevalentemente da terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Fanno parte del Parco anche i laghi e i corsi d'acqua in esso inclusi.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà effettuata, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 9, sentito il comitato regionale della programmazione economica, la delimitazione dei terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui al comma precedente.

Potranno essere inclusi nel Parco anche i terreni che perverranno successivamente alla predetta azienda. La relativa delimitazione dovrà essere effettuata entro due anni dalla data di acquisto o di esproprio di tali terreni.

La superficie complessiva delimitata ai sensi dei commi terzo e quarto del presente articolo non può essere superiore a 15 mila ettari.

Tuttavia la superficie del Parco può essere ampliata, nel limite massimo del 20 per cento dell'indicata estensione, mediante l'inclusione nel Parco stesso di terreni adiacenti, a chiunque appartenenti, che fossero ritenuti indispensabili ai fini della valorizzazione e per la migliore gestione del Parco stesso.

Art. 2.

Nell'interno del Parco sono costituite:

a) zone di riserva naturale integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) zone di ripopolamento, produzione e allevamento di selvaggina a termini del testo unico sulla caccia di cui al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, e centri di riproduzione ittica;

c) zone di bosco-parco, con trattamento boschivo tendente alla formazione di classi arboree di elevata età;

d) zone non boscate.

Art. 3.

Tutto il territorio del Parco è vincolato agli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel territorio del Parco è vietato:

a) esercitare l'attività di disboscamento;

b) modificare il regime delle acque;

c) introdurre specie estranee di vegetali o di animali ovvero raccogliere specie vegetali o danneggiare specie vegetali o animali;

d) esercitare la caccia o la pesca;

e) effettuare utilizzazioni agrarie;

f) eseguire lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

g) allestire attendamenti e campeggi;

h) accendere fuochi all'aperto;

i) praticare l'esercizio dello sport sciatorio organizzato o di altro sport organizzato;

l) svolgere attività turistiche.

Inoltre, nelle zone di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, è vietata qualsiasi altra attività che possa arrecare modificazioni dell'ambiente stesso.

Nelle zone, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, è consentito all'amministrazione del Parco introdurre specie animali ritenute idonee all'attività di produzione, riproduzione e allevamento della selvaggina.

Nelle zone, di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente articolo, sono consentite:

a) costruzioni di opere di viabilità per il transito automobilistico e per le escursioni pedonali;

b) l'impiego di mezzi adatti per la segnaletica toponomastica diretta alla valorizzazione di punti dominanti del territorio, di individui cospicui della compagine boschiva e di importanti formazioni vegetali e geomorfologiche.

Nelle stesse zone di bosco-parco, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge, sono altresì consentite — previa autorizzazione dell'amministrazione del Parco — le seguenti attività:

a) le utilizzazioni boschive che assicurino la perpetuità del bosco in conformità ai piani d'assestamento, compilati tenendo conto, oltre che delle finalità produttive anche di quelle naturalistiche e turistiche;

b) quelle di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*) ed *l*) del secondo comma del presente articolo, fatte salve le esigenze della conservazione del bosco.

L'autorizzazione, prevista dal comma precedente, è rilasciata dall'amministrazione del Parco sempre che l'esercizio delle attività da autorizzare non comporti pregiudizio al raggiungimento delle finalità del Parco e sia conforme al piano di cui all'articolo 6.

Nelle zone non boscate, di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2, sono consentite con l'osservanza della norma di cui al precedente comma tutte le attività indicate nel secondo comma del presente articolo, fatte salve le prescrizioni contenute in altre disposizioni di legge.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato di cui all'articolo 9, fissa con proprio decreto le norme del regolamento del Parco ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

La delimitazione delle zone, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, ed all'articolo 2, è effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, emanato previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e su proposta del comitato di cui all'articolo 9.

Per ogni comune, sono indicati dal comitato, su di una mappa catastale ridotta a scala 1:10.000, i terreni comunali, di altri enti e di privati da comprendere eventualmente nel territorio del Parco nonchè la ripartizione del medesimo nelle zone di cui all'articolo 2.

Un esemplare della mappa deve essere affisso per 60 giorni all'albo pretorio del comune in cui ricadono i terreni delimitati; un secondo esemplare viene depositato presso gli uffici del comune. La pubblicazione mediante affissione ha valore di notificazione ai proprietari dei terreni da includere nel Parco.

I reclami avverso la proposta di inclusione di terreni nel Parco e di delimitazione delle zone, devono essere presentati a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni al comune al quale appartengono i terreni.

Entro 15 giorni dalla scadenza del suindicato termine il sindaco trasmette — unitamente alla dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione — gli eventuali reclami, nonchè l'esemplare della mappa al comitato, di cui all'articolo 9, che entro 30 giorni dalla ricezione inoltra gli atti al Ministero della agricoltura e delle foreste per l'emanazione del decreto del Ministro.

Art. 6.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su proposta del comitato di cui all'articolo 9, sentito il comitato regionale per la programmazione economica della Calabria ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce il piano di valorizzazione naturalistica e turistica del territorio del Parco, che è compilato a cura di un gruppo di esperti scelti dalla direzione del Parco stesso e composto da un funzionario dell'amministrazione forestale, un naturalista ed un urbanista.

I comuni interessati territorialmente dovranno essere invitati dal comitato, di cui all'articolo 9, ad esprimere entro il termine di 60 giorni dalla notifica il proprio parere sullo schema del piano.

Art. 7.

L'Opera Sila — Ente di sviluppo in Calabria — in conformità dei compiti istituzionali, ha facoltà di costruire, nei territori del Parco nazionale della Calabria, le attrezzature ricettive e turistiche per la valorizzazione del territorio stesso con l'osservanza delle norme della presente legge.

Art. 8.

Ai comuni, agli altri enti e ai privati proprietari di terreni compresi nel Parco, è corrisposto dall'amministrazione del Parco stesso un indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivante dall'imposizione di limitazioni o vincoli sulla proprietà, che non siano già fissati da altre leggi.

L'indennizzo è determinato dall'ispettore regionale delle foreste, sentito l'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Art. 9.

L'amministrazione del Parco è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali che si avvale della collaborazione di un « Comitato per la tutela del Parco nazionale della Calabria », così composto:

1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzione di presidente;

2) il direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali o un suo delegato;

3) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse;

4) un rappresentante della Cassa del Mezzogiorno;

5) un rappresentante del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

6) due rappresentanti dell'Opera Sila Ente di sviluppo in Calabria;

7) il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste della Calabria o un suo delegato;

8) il soprintendente ai monumenti della Calabria;

9) il capo della sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche della Calabria;

10) un rappresentante del CONI;

11) tre rappresentanti eletti da ciascuno dei consigli provinciali di Cosenza, di Catanzaro e Reggio Calabria, di cui almeno uno per provincia espresso dalla minoranza;

12) un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo di ciascuna delle province interessate;

13) un docente universitario di botanica;

14) un docente universitario di zoologia;

15) un docente universitario di selvicoltura;

16) un docente universitario di urbanistica;

17) un rappresentante dell'associazione « Italia nostra »;

18) un rappresentante dell'associazione dell'unione dei forestali d'Italia.

Il direttore del Parco parteciperà ai lavori del Comitato con voto consultivo;

Il presidente ed i membri del Comitato di cui al presente articolo sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste e durano in carica cinque anni.

Ai membri del Comitato non spetta alcuna indennità di funzione.

Art. 10.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 1, 4, 5 e 6 della presente legge, il Comitato, di cui al precedente articolo, deve esprimere parere su:

a) la determinazione degli indirizzi e dei mezzi tecnici per realizzare le finalità del Parco;

b) il bilancio ed il conto consuntivo annuale del Parco;

c) l'organizzazione della difesa dagli incendi e la tutela fitosanitaria dei boschi;

d) quanto altro riguarda la valorizzazione e la tutela del Parco.

Fatte salve le disposizioni vigenti, il Comitato deve altresì essere sentito:

a) sui piani di assestamento boschivo;

b) sui piani regolatori, comprendenti territorio del Parco, e sui piani paesistici;

c) sui piani di bonifica e trasformazione fondiaria;

d) sui rimboschimenti e sulle ricostituzioni e migliorie boschive.

Art. 11.

Le infrazioni ai divieti di cui alla presente legge sono punite ai sensi delle disposizioni — in quanto applicabili — contenuti negli articoli 7, 8 e 9 della legge 12 luglio 1923, n. 1511, riguardante la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Nell'organico previsto dalla tabella *I*, allegata alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono riservati 10 posti da conferire a seguito di pubblici concorsi a laureati in scienze naturali o in geologia da destinare ai Parchi nazionali.

Art. 13.

Al servizio di guardianìa nonchè alla sorveglianza per la caccia e la pesca nel territorio del Parco, il corpo forestale dello Stato provvede con proprio personale. Detto personale avrà in dotazione anche armi da caccia.

Per la vigilanza e per i servizi di amministrazione, il Parco si può avvalere di personale dell'Opera Sila — Ente di sviluppo in Calabria — distaccato in un numero non superiore a 10 unità e che rimane nei ruoli e a carico dell'Ente stesso.

Art. 14.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) mediante un contributo annuo di lire 150 milioni a carico dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

b) con eventuali contributi della Cassa per il Mezzogiorno sugli stanziamenti recati dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, e sue integrazioni e modificazioni, e con ogni altro contributo erogato da enti, associazioni e privati.

All'onere di cui alla lettera *a*) si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento di cui al capitolo n. 530 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'anno finanziario 1968. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO — PASTORE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **504**.

Modifica alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, istitutiva dell'Ente autonomo di irrigazione di Arezzo, e alla legge integrativa 15 settembre 1964, n. 765.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è sostituito dal seguente:

« E' istituito l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo ».

Art. 2.

All'articolo 6, primo comma, della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, le parole: « di almeno due terzi » sono sostituite dalle altre: « della metà più uno ».

Art. 3.

L'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente:

« Il territorio di interesse dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è quello compreso entro i confini indicati nell'allegato *A* della presente legge ».

Art. 4.

L'articolo 2 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente:

« In applicazione dell'articolo 11 della citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048, sono classificati comprensori di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche e integrazioni, quei territori compresi nelle zone di operatività dell'Ente entro i confini indicati nell'allegato *B* alla presente legge.

Sono estese al territorio così classificato le provvidenze previste dagli articoli 7 e 44 delle nome sulla bonifica integrale approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910, in favore dei comprensori di prima categoria ricadenti nella Maremma toscana.

Ai comprensori di bonifica ricadenti nel territorio di operatività dell'ente si applicano, inoltre, le norme di cui all'articolo 19 del regio decreto 26 luglio 1929, numero 1530 ».

Art. 5.

L'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 765, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'ente autonomo il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente scelto in una terna proposta dal consiglio di amministrazione dell'ente;

b) due vice presidenti scelti in due terne proposte dal consiglio di amministrazione dell'ente;

c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica, uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

d) quattro rappresentanti degli agricoltori, quattro rappresentanti dei cotivatori diretti, quattro rappresentanti dei mezzadri, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente;

e) i presidenti dei consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;

f) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;

g) i presidenti delle amministrazioni provinciali delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;

h) un rappresentante dell'ente di sviluppo dell'Umbria;

i) un rappresentante dell'ente di sviluppo di Toscana e Lazio;

l) un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica della Toscana;

m) un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

La giunta esecutiva dell'ente è composta del presidente, dei due vice presidenti e di un consigliere per ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, eletti dal consiglio di amministrazione, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati ».

Art. 6.

Gli allegati *A* e *B* della legge 15 settembre 1964, n. 765, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO *A*

DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO DI OPERATIVITA' DELL'ENTE

La linea che circoscrive il territorio di competenza dell'ente ha il seguente sviluppo:

Partendo dal confine interprovinciale Arezzo-Firenze-Forlì in località Monte Falterona (m. 1.654) segue il confine provinciale Arezzo-Forlì lungo la dorsale appenninica attraverso Poggio Scali (m. 1.520), Passo Fangacci (m. 1.234), Passo dei Mandrioli (m. 1.133), Passo Rotta dei Cavalli (m. 1.172), Monte Nero (m. 1.234), fino a Poggio Castagnolo (m. 1.172), di qui segue il confine comunale del tratto contiguo nei comuni di Pieve S. Stefano e Badia Tedalda, passando per il Monte della Zucca (m. 1.263), per raggiungere, lungo il crinale, Poggio dell'Aquila (m. 1.037) e quindi, attraverso Monte dei Frati (m. 1.463), raggiunge a Monte Maggiore (m. 1.384) il confine provinciale Arezzo-Pesaro che segue fino alla località Il Montaccio (m. 1.072); di qui seguendo sempre il confine interprovinciale Pesaro-Perugia passa per

Monte di Gragnano (m. 763), Monte Vergonzana (m. 811) Monte Caibaldini (m. 883), Piano della Serra (m. 1.020), Monte Picognola (m. 972), Monte Forcello (m. 1.085), Monte Prati di Naria (m. 867), Monte Cilio (m. 1.121), ove incontra il confine interprovinciale Pesaro-Ancona.

Da qui, proseguendo sempre lungo il confine interprovinciale Perugia-Ancona, passa nei pressi di Monte della Strega (m. 1.276) e prosegue fino ad incontrare il torrente Sentino da dove seguendo sempre il predetto confine passa nei pressi di Monte La Croce (metri 1.024) e raggiunge Monte lo Spicchio (m. 1.200); da qui volge a sud, seguendo detto confine, toccando Valico di Fossato (m. 733) e quindi Monte Maggio (m. 1.361), sino a Campottone; da qui segue il confine provinciale Perugia-Macerata, proseguendo verso sud attraverso Monte Berella (m. 1.095), Monte Pennino (m. 1.571), Col Fiorito (m. 1.944), Monte Le Macchie (m. 1.039), Monte Tito (m. 1.044), la località Ponte Nuovo, Monte Cavolese (metri 1.493), Monte La Bandita (m. 1.563), Monte Lieto (m. 1.944), Monte Porche (m. 2.233) fino ad incontrare il confine interprovinciale Macerata-Ascoli Piceno.

Da qui proseguendo a sud lungo il confine Perugia-Ascoli Piceno, passa per Monte Argentella (m. 2.200), Quarto S. Lorenzo (m. 2.247), Forca di Presta (m. 1.536), Monte Macchialta (m. 1.751) fino ad incontrare il confine Ascoli-Rieti nei pressi di Monte Serra (m. 1.744). Passando poi per Monte Utero (m. 1.808), Monte Pizzuto (m. 1.904), Monte Trognano (m. 1.002), La Montagnola (m. 1.476), Monte Massa (m. 1.144), Pulcini, va ad incontrare il confine Perugia-Terni a Cima del Carpellone (m. 1.451).

Da qui seguendo il confine delle provincie Terni-Rieti e passando nei pressi del Lago di Piediluco, la Montagnola (m. 1.060), Monte Lacerone (m. 1.087), Monte Sardone (m. 868) raggiunge il confine della provincia di Viterbo sul fiume Tevere poco a nord della località Barca di Gallese.

Proseguendo sempre a nord-ovest lungo il confine Terni-Viterbo che passa quasi sempre lungo il fiume Tevere raggiunge la località S. Egidio e prosegue fino a S. Pietro Acquaeortus. Risale poi verso nord passando per S. Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana nelle cui vicinanze incontra il confine comunale di Chianciano. Segue il predetto confine fino ad intersecare quello di Montepulciano nei pressi della località Castelluccio. Da qui volgendo verso nord coincide con il limite del territorio comunale di Montepulciano fino ad incontrare quello di Torrita di Siena in località « La Torre ».

Da questa località segue il predetto confine sino all'incontro con quello del comune di Trequanda, proseguendo poi lungo questo confine e passando per la località Palazzone e Poggio Castellaccio incontra in località Tordovana il limite intercomunale Trequanda-San Giovanni d'Asso e lo segue fino al punto di incontro con la ferrovia Chiusi-Siena e con il confine del comune di Asciano.

Da qui, con andamento ad ovest segue detto confine e passando per la località Poggio Rinaldi va ad incontrare il fiume Ombrone il cui corso per un tratto segna il confine tra i comuni di Asciano e Buonconvento.

Passando sempre lungo il limite comunale di Asciano incontra in località Ponte a Tressa il confine meridionale del comune di Siena, che segue, con andamento nord-ovest, attraverso le località Colle Merenda, Ghetto e Colomba. Da qui proseguendo verso il nord lungo il confine comunale di Siena raggiunge il territorio del comune di Castelnuovo Berardenga in località Castagno. Segue quindi il confine intercomunale Castelnuovo Berardenga-Monteriggioni sino ad incontrare, nei pressi di Castellina Scalo, la intersezione del confine comunale di Castellina in Chianti con quello di Poggibonsi.

Da questo punto, con andamento nord-ovest, passando per la località Castiglioni, segue il limite meridionale del territorio comunale di Poggibonsi fino ad intersecare il limite interprovinciale di Siena e Firenze nei pressi della località Poppiano. Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge il Monte Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.

ALLEGATO *B*

LIMITE DEL COMPRENSORIO DI BONIFICA
DI 1ª CATEGORIA

La delimitazione del territorio dell'Ente da classificare come comprensorio di bonifica di 1ª categoria, con assimilazione ai territori della Maremma toscana, è rappresentata dal seguente perimetro: partendo dal confine interprovinciale Firenze-Arezzo a Poggio Uomo di Sasso (m. 1.212) segue il confine del comune di Castelfranco di Sopra passando per Varco di Gastra (metri 1.393) fino ad incontrare il confine nord del comune di Loro Ciuffenna in località Poggio del Lupo (m. 1.515). Seguendo detto confine comunale passa per Monte Cocollo (m. 881) e attraversando il territorio del comune di Loro Ciuffenna raggiunge il confine comunale di Terranuova Bracciolini nei pressi di Gropina. Da qui in direzione nord-est arriva a Le Casacce (m. 823) piegando verso sud raggiunge la località Borro e risalendo poi fino a Fonte Archese (m. 849) segue verso sud-est il confine comunale di Talla fino a Monte Capannino (metri 747) punto d'intersezione dei confini comunali di Talla-Castiglion Fibocchi e Capolona. Da qui seguendo il confine del comune di Talla-Capolona fino a Zenna, passa per la Montanina, Pieve a Socana, e sempre con andamento a nord per Poggio Fallito (m. 720), Riosecco, Poggio Ginestrino, la Docciolina. Da qui raggiunge Sagacciolo e passando per Borgo alla Collina, Tartiglia, Pieve di Romena e Poggio Bellano, Stia arriva a Pratovecchio da dove, con andamento a sud tocca Poggio Tondo (m. 755) Corsignano fino ad incontrare la statale della Consuma in località Campaldino. Da qui prosegue per Ponte a Poppi e risalendo a nord raggiunge Lierna e il Corniolino, discende ancora a sud costeggiando la statale Umbro-Casentinese n. 71 passa per Soci e raggiunge Stazione di Bibbiena.

Risale nuovamente a nord fino a Poggio Ventoloso (m. 882) da dove ridiscende a sud toccando Querceto, Terrossola, Montecchio, Pian d'Oci (m. 764) fino a Rassina. Da qui raggiunge il confine del comune di Chitignano che segue fino ad incontrare il confine dei comuni di Caprese Michelangelo e Subbiano. Piegando a sud lungo questo confine tocca Monte Altuccia (metri 1.348), segue poi il confine di Subbiano-Anghiari e Subbiano-Arezzo fino alla Chiassa e passando per Campriano di Sotto, la Casina, Monte Castellaccio (m. 674), Quarantola (m. 398) raggiunge Staggiano.

Scendendo sempre a sud passa per Gigiano che lascia per piegare ad ovest fino a S. Cosimo (m. 600) da dove riportandosi a sud raggiunge Mammi per addentrarsi ad est sotto forma di cuneo fino a toccare S. Cristina per scendere poi a Cortona. Quindi dopo aver costeggiato per breve tratto il confine provinciale Perugia-Arezzo entra in provincia di Perugia a Montecastelluccio (m. 747). Si sposta ad est seguendo il confine comunale Tuoro sul Trasimeno-Lisciano Niccone, Lisciano Niccone-Passignano sul Trasimeno poi Umbertide-Passignano sul Trasimeno per Colle Spicchio, colle S. Lucia, Pian del Nese, Castiglion Ugolino, da cui poi sale a nord seguendo la riva destra del Tevere per Umbertide, distaccandosi un po' solo nei pressi di Lugnano, fino a Città di Castello. Di qui si addentra nelle valli del Cerfone attraverso Anghiari, sale a nord attraversando il Tevere a Badia Sucastelli fino a S. Piero in Villa. Scende poi fino a S. Sepolcro, S. Giustino seguendo la strada statale 3-*bis* fino a località C. Cavaliere dove svolta ad est passando per la località Monte Madonna dei Confini (m. 400), scende ad Umbertide da dove costeggia di nuovo la strada statale 3-*bis* fino al chilometro 114 poi la lascia ad ovest per incontrare il confine comunale Umbertide-Perugia che segue fino in località Castello all'incrocio dei confini comunali Umbertide-Perugia-Gubbio.

Da qui seguendo il confine comunale di Gubbio-Perugia e Valfabrica-Perugia raggiunge Monteverde (metri 563) dopo di che segue la valle del Chiascio fino verso Sterpeto e Palazzo. Dopo essere passato per Assisi, a nord di Spello, incontra il confine dei comuni di Assisi-Spello, nei pressi di Renaro. Segue il confine comunale Assisi-Spello passando per San Giovanni (metri 1.008), scende poi per il confine del comune di Spello fino a Colle San Lorenzo (m. 553)-Ravignano; scende ancora a sud per Belfiore, Colle San Lorenzo, Santo Stefano dei Piccioni, fino a Matigge, si sposta a nord-est fino a Castiglione poi passando ad est di Trevi scende a sud per Pissignano fino a Palazzaccio da dove piegando prima ad est e poi a nord passa per Monte Castellone, Monte Vergozze e Monte Carpegna fino ad Agliano, di poi scende a sud passando per Monte Santo.

Di qui prosegue per Monte Maggiore, Monte Piano; di qui segue con andamento a sud il confine del territorio comunale di Spoleto fino ad incontrare il confine provinciale Perugia-Terni, in località Monte Solenne (m. 1.286). Prosegue con andamento sud sud-est lungo detto confine fino all'incontro dei limiti provinciali di Perugia-Terni e Rieti in località Cima del Carpellone (metri 1.451). Da qui seguendo in confine delle province Terni-Rieti e passando nei pressi del Lago di Piediluco, La Montagnola (metri 1.060), Monte Lacerone (m. 1.087), Monte Sardone (m. 868) raggiunge il confine della provincia di Viterbo sul fiume Tevere poco a nord della località Barca di Gallese.

Proseguendo sempre a nord nord-ovest lungo il confine Terni-Viterbo che passa quasi sempre lungo il fiume Tevere raggiunge la località S. Egidio che segue fino a San Pietro Acquaeortus. Risale poi verso nord passando per San Casciano, Monte Cetona, Poggio Piano (m. 833), Poggio Camporale, Poggio Rotondo, Poggio Pietraporciana nelle cui vicinanze incontra il confine comunale di Chianciano. Segue il predetto confine fino ad intersecare quello di Montepulciano nei pressi della località Castelluccio. Da qui volgendo verso nord coincide con il limite del territorio comunale di Montepulciano fino ad incontrare quello di Torrita di Siena in località « La Torre ».

Da questa località segue il predetto confine sino all'incontro con quello del comune di Trequanda, proseguendo poi lungo questo confine e passando per la località Palazzone e Poggio Castellaccio incontra in località Tordovana il limite intercomunale Trequanda-San Giovanni d'Asso e lo segue fino al punto di incontro con la ferrovia Chiusi-Siena e con il confine del comune di Asciano.

Da qui, con andamento ad ovest, segue detto confine e passando per la località Poggio Rinaldi va ad incontrare il fiume Ombrone il cui corso per un tratto segna il confine tra i comuni di Asciano e Buonconvento.

Passando sempre lungo il limite comunale di Asciano incontra in località Ponte a Tressa il confine meridionale del comune di Siena, che segue, con andamento nord-ovest, attraverso le località Colle Merenda, Ghetto e Colomba. Da qui proseguendo verso nord lungo il confine comunale di Siena raggiunge il territorio del comune di Castelnuovo Berardenga in località Castagno. Segue quindi il confine intercomunale Castelnuovo Berardenga-Monteriggioni sino ad incontrare, nei pressi di Castellina Scalo, la intersezione del confine comunale di Castellina in Chianti con quello di Poggibonsi.

Da questo punto, con andamento nord-ovest, passando per la località Castiglioni, segue il limite meridionale del territorio comunale di Poggibonsi fino ad intersecare il limite interprovinciale di Siena e Firenze nei pressi della località Poppiano.

Da questo punto, seguendo il confine provinciale Siena-Firenze, raggiunge l'incrocio con il confine della provincia di Arezzo. Risalendo il confine Firenze-Arezzo raggiunge il Monte Falterona, ricongiungendosi al punto di partenza di questa descrizione.

LEGGE 2 aprile 1968, n. **505**.

Sistemazione delle spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964 per le missioni effettuate dal personale del servizio metrico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la spesa di lire 10 milioni per la sistemazione di spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964, per le missioni nel territorio nazionale effettuate nell'interesse del servizio metrico, in eccedenza ai limiti del rispettivo stanziamento.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **506**.

Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 893, concernente l'ente acquedotti siciliani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica dell'articolo unico della legge 13 luglio 1965, n. 893, è concesso all'ente acquedotti siciliani per la realizzazione di programmi concordati con i comuni o loro consorzi che ne abbiano interesse e ne facciano richiesta, un contributo costante per 35 anni nel limite di impegno di lire 150 milioni per ogni esercizio finanziario, nella misura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

L'ente acquedotti siciliani sentiti i comuni interessati o loro consorzi, presenta per l'approvazione al Ministero dei lavori pubblici, entro il mese di gennaio di ogni anno, un programma di lavori relativo alle opere di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24, ivi comprese le opere di fognatura.

La Cassa depositi e prestiti concede all'ente acquedotti siciliani, per ogni esercizio finanziario, mutui per l'importo di lire 3 miliardi, dietro cessione del contributo statale di cui al primo comma del presente articolo e del contributo integrativo della Regione siciliana.

Art. 2.

All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo comma dell'articolo 1 si farà fronte con gli stanziamenti annualmente previsti per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 2 aprile 1968, n. **507**.

Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istituzione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i compiti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il Ministro per i lavori pubblici può avvalersi, mediante convenzioni, dell'opera di istituti, anche universitari, di enti pubblici e di associazioni anche non riconosciute, promosse dagli enti locali e può, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagine e ricerche ad esperti estranei all'amministrazione, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Le misure delle indennità e dei compensi dovuti agli esperti per gli incarichi previsti dal comma precedente, nonchè i criteri per la loro attribuzione, sono fissati sulla base di apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, formato mediante concorsi biennali per titoli.

Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Il primo concorso deve essere espletato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al primo comma, è fatto obbligo al Ministero dei lavori pubblici di conferire gli incarichi di cui all'articolo 1 della presente legge esclusivamente agli esperti inclusi nell'albo stesso.

Art. 3.

Ai fini degli adempimenti di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi di esperti inclusi nell'albo di cui all'articolo 2 presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, secondo le norme di cui all'articolo 1 della presente legge, per l'esame preliminare dei progetti di piani regolatori generali, di programmi di fabbricazione, di piani particolareggiati di esecuzione e di lottizzazioni convenzionate.

Art. 4.

E' fatto divieto agli esperti di cui all'articolo 3 di partecipare alla progettazione di piani regolatori generali, di programmi di fabbricazione e di piani particolareggiati di esecuzione nell'ambito del territorio di competenza del provveditorato regionale alle opere pubbliche presso cui esercitano la propria attività e per la durata dell'incarico. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo ordine professionale per i provvedimenti amministrativi del caso.

Art. 5.

Le spese di cui agli articoli precedenti graveranno sui fondi gestiti dal Ministero dei lavori pubblici per lo studio e la compilazione dei piani territoriali di coordinamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **508**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Sisinio, Martirio e Alessandro, in Milano.

N. 508. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 26 novembre 1966, integrato con dichiarazione del 21 settembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Sisinio, Martirio e Alessandro, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 70. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **509**.

Estinzione dell'opera pia « Giovanni Malacari », con sede in Ancona.

N. 509. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Giovanni Malacari », con sede in Ancona, viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 10. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **510**.

Estinzione dell'opera pia « Don Tommaso De Clò », con sede in Ancona.

N. 510. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Don Tommaso De Clò », con sede in Ancona, viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 11. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **511**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Granaglione.

N. 511. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 7 marzo 1964, integrato con tre dichiarazioni del 31 luglio 1967, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in frazione Molino del Pallone del comune di Granaglione (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 77. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1968, n. **512**.

Erezione in ente morale dell'asilo infantile, con sede in Quaregna.

N. 512. Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile, con sede in Quaregna (Vercelli), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 12. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1968.

Ripartizione dei rimanenti utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1966 sono devoluti per il 3,18607 % dell'ammontare complessivo, ai seguenti Enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Istituto Orfanotrofio Mons. Gravina - Portico di Caserta (Caserta) . . . . 0,03488 %

2. Parrocchia di S. Michele Arcangelo - per l'Asilo Infantile - Roccamonfina - Gallo - (Caserta)	0,02326 %
3. Convitto Femminile Figlie dell'Immacolata - Reggio Calabria - Catona	0,03488 %
4. Casa della Fanciulla e Asilo Boccone del Povero - Casteltermini (Agrigento)	0,05814 %
5. Asilo Infantile della Parrocchia di S. Ignazio di Lojola - Oliena (Nuoro)	0,03488 %
6. Casa del Fanciullo « Cuore Immacolato di Maria » - Agrigento - località S. Leone	0,02907 %
7. Convento dei Frati Minori per la Casa del Fanciullo « S. Giuseppe » - Cammarata (Agrigento)	0,02907 %
8. Parrocchia « S. Pio X » - per l'Asilo Infantile - Rovigo	0,02907 %
9. Opera Pia « Colonia Alpina Città di Mestre » - in Asolo - Venezia - Mestre	0,02907 %
10. Scuola Grande Arciconfraternita Santa Maria del Carmelo - Venezia	0,02907 %
11. Asilo Infantile Aielli Alto « Maria Immacolata » - Aielli (L'Aquila)	0,01744 %
12. A.I.C.S. - Associazione Italiana Circoli Sportivi - Arezzo	0,05814 %
13. Scuola Materna Gesù Bambino - Gruaro (Venezia) - Fraz. Bagnara	0,03488 %
14. Asilo Parrocchiale M. Ausiliatrice - Fraz. Sant'Andrea del Pizzone - Francolise (Caserta)	0,03488 %
15. Asilo Infantile Parrocchiale - Gruaro (Venezia) - Fraz. Giai	0.03488 %
16. Asilo « S .Antonio » Suore Cappuccine del Sacro Cuore - Nizza di Sicilia (Messina)	0,02326 %
17. Scuola Materna Carmen Frova Chiesa - Arcipretale di S. Maria del Rovere - Treviso	0,11628 %
18. Monastero delle Figlie di S. Chiara - Clarisse Cappuccine - Torino	0,02907 %
19. Parrocchia S. Michele Arcangelo in Monteverde Diocesi di Assisi - Valfabbrica (Perugia)	0,03488 %
20. Asilo Infantile - Mottafollone (Cosenza)	0,02907 %
21. Circolo Socialista Fratelli Rosselli - Gagliano Castelferrato (Enna)	0,02326 %
22. Federazione Nazionale Sanitari Pensionati E.E.L.L. - Roma	0,05814 %
23. Centro Femminile « Anna Kuliscioff » - Roma	0,58140 %
24. Asilo Infantile Pio XII - Torremaggiore (Foggia)	0,03488 %
25. Istituto Figlie di Cristo Re - Foggia	0,03488 %
26. Istituto S. Antonio di Padova - Santa Agata di Puglia (Foggia)	0,02907 %
27. Parrocchia di « S. Maria della Libera » - per l'Asilo Infantile ed Opere Assistenziali - Monte Sant'Angelo (Foggia) Frazione Macchia	0,02907 %
28. Parrocchia S. Giuliano - per l'Orfanotrofio - Teano (Caserta) - Fraz. S. Giuliano	0,02907 %
29. Parrocchia S. Giuseppe - per l'Asilo Infantile - Roccamonfina (Caserta) - Frazione Garofali	0,03488 %
30. Parrocchia « Santa Maria delle Grazie » - per l'Asilo Infantile - San Gregorio Matese (Caserta)	0,03488 %
31. Orfanotrofio Femminile « Padre Semeria » - Sparanise (Caserta)	0,02907 %
32. Asilo « S. Giovanni Bosco » di Varanelle - Alife (Caserta)	0,02907 %
33. Asilo Infantile e Scuola Materna del Sacro Cuore - Pignataro Maggiore (Caserta)	0,02907 %
34. Asilo Infantile « Donato del Castello » - Sannicandro Garganico (Foggia)	0,02907 %
35. Asilo Infantile « Opera S. Benedetto » - Troia (Foggia)	0,02907 %
36. Istituto Laurentianum di Mestre - Attività Assistenziale Culturale - Venezia - Frazione Mestre	0,03488 %
37. Assistenza alle Famiglie colpite dall'alluvione in Volano - Codigoro (Ferrara) - E.C.A.	0,06977 %
38. Parrocchia di Maria del Cerreto in Piedelpoggio - per opere Assistenziali - Leonessa (Rieti)	0,03488 %
39. Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo di Piedimonte - Nocera Inferiore (Salerno)	0,03488 %
40. « A.I.L.S. » Associazione Italiana Lavoratori Studenti - Roma	0,05814 %
41. Scuola Materna - Asilo della Pace - Mirano (Venezia) - Fraz. Campocroce	0,02326 %
42. Parrocchia S. Pietro d'Adige - per opere Assistenziali - Cavarzere (Venezia)	0,01163 %
43. Asilo Infantile Giovanni XXIII - Dolo (Venezia)	0,02326 %
44. Parrocchia Natività di Maria Vergine - Erchie (Brindisi)	0,00581 %
45. Parrocchia Maria Ausiliatrice - per Opere Assistenziali - Vigonovo (Venezia) - località Galta	0,02326 %
46. Istituto S. Maria in Campis - Mira (Venezia)	0,01163 %
47 Casa di Riposo « San Francesco » - Montecatini (Pistoia)	0,01744 %
48. Parrocchia San Nicolò - per Opere Assistenziali - Scorze (Venezia) - Fraz. Peseggia	0,02326 %
49. Associazione Mutilati Invalidi Civili - Roma	0,03488 %
50. Asilo Infantile Parrocchiale Sacro Cuore - in frazione Veternigo - Santa Maria di Sala (Venezia)	0,01163 %
51. Parrocchia Maria Immacolata - per Opere Assistenziali - Spinea (Venezia) - Frazione Crea	0,02326 %
52. Segretariato della Gioventù - Centro Sociale per Giovani - Venezia - Fraz. Mestre	0,03488 %
53. Circolo Riccionese di Cultura - Presidente: Prof. Geo Cenci - Riccione (Forlì) viale Dante, 10	0,02326 %
54. Asilo Infantile « A. Piccioni Ravizza » - Presidente: sig.ra Maria Pulvano in Menchinelli - Acquapendente (Viterbo)	0,02326 %
55. Associazione Opere Missionarie Oblati Maria Immacolata - Maratea (Potenza)	0,05814 %
56. Società Mutuo Soccorso ed Istruzione fra gli Artigiani - Verbania (Novara) - Frazione Pallanza, via Azzari	0,01744 %

57. Curia Generalizia Operaie Sacri Cuori - Roma Via Pamphili, 3 0,03488 %
58. Parrocchia dei Frati Minori Cappuccini Parroco P. Gregorio Fortino Antonio - S. Giovanni in Fiore (Cosenza) . . 0,02326 %
59. Circolo Amici di Critica Sociale - Bibbiena (Arezzo) . 0,02907 %
60. Circolo di Cultura Moderna - Foggia - Piazza U. Giordano, 43 . 0,13953 %
61. Circolo per la Diffusione delle Scienze e delle Arti Roma - Largo Fontanella Borghese n. 84 0,55236 %
62. Colonia Permanente « S. Maria Goretti » Direttrice: sig.ra Sabina Costantino - Pomezia (Roma) Fraz. Torvaianica, Lungomare delle Meduse, n. 177 . . . . . . 0,02907 %

Art. 2.

E' annullato, per quanto riguarda l'Istituto infanzia abbandonata Villa del Ragazzo del Sacro Cuore Serramanna (Cagliari) riportato al n. 35, il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, relativo al riparto degli utili della Lotteria « Agnano », svoltasi a Napoli il 5 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1967.

Art. 3.

La quota di 0,1438 %, già assegnata al suddetto ente, viene attribuita, sempre sullo stesso riparto degli utili della lotteria « Agnano » 1964, all'Ente: Piccola Casa Figli del Divin Padre Roma, via dell'Almone, 6.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 330

(3516)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1968.

Nomina di un consigliere dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1968, registro 4 Industria, foglio n. 10, concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1968-1971;

Viste le dimissioni presentate dall'ing. Claudio Salmoni, chiamato a far parte del predetto organo amministrativo in qualità di esperto;

Visto l'art. 9, lettera *d*) del citato testo unico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Bartolo è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in carica per il quadriennio 1968-1971, ai sensi dell'art., lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

(4068)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968.

Riconferma del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1965, con il quale l'on. dott. Palmiro Foresi è stato confermato presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Ritenuta l'opportunità di procedere alla riconferma nell'incarico dell'on. dott. Palmiro Foresi per il triennio 1968-71;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'on.le dott. Palmiro Foresi è riconfermato presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1968
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 96

(4298)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1967.

Delimitazione della zona portuale interna di Viareggio, in località « Le Cateratte ».

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159, 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il precedente decreto interministeriale n. 97 in data 9 giugno 1962, con il quale è stata delimitata la zona portuale di navigazione interna in località « Le Cateratte » del comune di Viareggio;

Considerata l'opportunità di modificare l'anzidetto decreto, per escludere dalla relativa zona portuale, per i motivi di pubblico interesse, un'area di mq. 1.057 allo scopo di renderla disponibile per consentire l'allargamento della sede carrabile della via Aurelia e il raddoppio del ponte sul canale Burlamacca;

Sentito il parere del comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Viareggio in località « Le Cateratte », sita nella circoscrizione del comune omonimo, è delimitata, a modifica di quanto stabilito con decreto interministeriale 9 giugno 1962, secondo l'annessa planimetria in scala 1:1000, che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria che comprende il foglio mappale n. 22 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Lucca, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo, comprende:

le darsene indicate nella planimetria con i numeri 1 e 2, poste ad est della via Aurelia;

il tratto del canale Burlamacca compreso fra le darsene predette;

parte della particella mappale n. 41 e la particella n. 42.

Essa è delimitata come segue:

lati AB e BC: lungo questi lati il confine della zona portuale coincide con la linea che divide la particella 41 dalle particelle 231, 232 e 233 a partire da m. 13,70 dalla via Aurelia; segue quindi una linea leggermente obliqua orientata nord-ovest/sud-est ad una distanza media di m. 15 dalla sponda destra della darsena n. 2 e taglia infine perpendicolarmente il canale Burlamacca fino a m. 2,40 oltre lo stesso;

lato C-D: lungo questo lato, il confine della zona portuale corre parallelamente alla sponda sud del canale Burlamacca a m. 2,40 dalla stessa comprendendo la zona di rispetto del canale che fa parte dei mappali 86 e 195 fino a m. 12,80 dal ponte sul canale Burlamacca;

lato DA: il confine della zona portuale lungo questo lato corre parallelamente alla darsena n. 1 ad una distanza di metri 5 dal filo della darsena stessa a partire dalla sponda nord del canale Burlamacca fino al limite sud della particella 231.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2, devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Pisa.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - ufficio navigazione interna, presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Toscana e presso l'ispettorato di porto di Pisa.

Art. 5.

E' abrogato il decreto interministeriale 9 giugno 1962, n. 97.

Roma, addì 1° giugno 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(3894)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1968.

Sostituzione di componenti la commissione compartimentale di Benevento per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di perizia dei tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 01/6413 del 4 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1967, registro n. 8, foglio n. 7, con il quale, all'art. 1, sono state nominate le commissioni compartimentali per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni di perizia dei tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1967, costituite ai sensi dell'art. 58 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;

Vista la comunicazione del 2 dicembre 1967, fatta alla direzione compartimentale di Benevento, con la quale il dott. Grasso Domenico — nominato con il suddetto decreto membro effettivo della commissione compartimentale di Benevento, su designazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto — ha fatto presente di non poter accettare l'incarico conferitogli a causa di inderogabili impegni di lavoro;

Riconosciuta la necessità, allo scopo di assicurare la continuità delle prestazioni, di provvedere alla sostituzione del predetto dimissionario dott. Grasso Domenico;

Viste le designazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fatte con note numeri 82133 e 6287 rispettivamente del 6 novembre 1967 e 13 febbraio 1968;

Decreta:

Articolo unico

I signori Grasso dott. agronomo Domenico e Genito perito agrario Bernardino, rispettivamente membro effettivo e supplente della commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni di perizia di cui al sopra indicato art. 58 del regolamento — nominata, fino al 31 dicembre 1968, per i tabacchi secchi allo stato sciolto, raccolto 1967, della direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Benevento — sono sostituiti da:

Genito per. agr. Bernardino, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

De Santis dott. agronomo Raffaele, membro supplente, designato come sopra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1968
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 153

(3883)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.

Integrazione delle norme di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1967, concernente la determinazione dei parametri di graduazione della misura dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale, previsti dall'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, relativamente agli impianti di dissalamento delle acque di mare.

IL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO NORD

Visto l'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che disciplina la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi alle iniziative industriali nei territori meridionali;

Visto il piano di coordinamento predisposto ed approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dal C.I.R. nella seduta del 1° agosto 1966;

Visto il proprio decreto ministeriale 8 febbraio 1967, con il quale sono stati determinati i parametri di graduazione della misura dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale, concedibili alle iniziative industriali nei territori meridionali ai sensi del citato art. 12 della legge n. 717 del 1965;

Considerata la necessità di assicurare alle iniziative industriali già ubicate o che si ubicheranno nei territori di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, la massima disponibilità delle risorse idriche in relazione anche alle carenze di tali risorse nelle regioni meridionali;

Ritenuto di conseguenza necessario agevolare la realizzazione di impianti di dissalamento delle acque di mare;

Sentiti i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote di finanziamento a tasso agevolato previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 1967 e il contributo in conto capitale previsto dall'art. 5 del decreto medesimo, da concedere agli impianti di dissalamento delle acque di mare, valutati autonomamente come impianti a sè stanti, sono elevate rispettivamente al 70% degli investimenti fissi e al 20% delle spese ammissibili.

Le medesime agevolazioni si applicano anche per gli impianti di demineralizzazione delle acque, realizzati ad integrazione di impianti di dissalamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1968

Il Ministro: PASTORE

(4057)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.

Integrazione delle norme di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1967, concernente la determinazione dei parametri di graduazione della misura dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale, previsti dall'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, relativamente a particolari iniziative o gruppi di iniziative tra di loro integrate.

IL MINISTRO
PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO NORD

Visto l'art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, che disciplina la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi alle iniziative industriali nei territori meridionali;

Visto il piano di coordinamento predisposto ed approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dal C.I.R. nella seduta del 1° agosto 1966;

Visto il proprio decreto ministeriale 8 febbraio 1967, con il quale sono stati determinati i parametri di graduazione della misura dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conti capitale, concedibili alle iniziative industriali nei territori meridionali ai sensi del citato art. 12 della legge n. 717 del 1965;

Attesa la necessità di elevare i livelli massimi di finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi in conto capitale, previsti dal citato decreto ministeriale 8 febbraio 1967, in relazione all'evoluzione della situazione industriale meridionale e all'esigenza di favorire particolari iniziative o gruppi di iniziative tra di loro integrate;

Sentiti i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 8 febbraio 1967, alle iniziative industriali che presentino le caratteristiche indicate nella premessa e il cui investimento fisso superi i 12 miliardi di lire, l'aliquota massima di finanziamento concedibile viene elevata al 50% dell'investimento complessivo (investimenti fissi e scorte) e il contributo in conto capitale viene elevato fino al 12% delle spese ammissibili.

Art. 2.

L'elevazione del finanziamento a tasso agevolato e del contributo in conto capitale nelle misure indicate nel precedente art. 1 viene effettuata nei confronti delle iniziative che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) appartengano a settori industriali scarsamente rappresentati nel Mezzogiorno, rispetto alla produzione nazionale;

b) abbiano dimensioni, strutture, tecnologie avanzate, tali da porre le iniziative stesse nella massima evidenza, almeno sul piano nazionale;

c) contribuiscano in modo determinante, per l'occupazione diretta rapportata al volume degli investimenti nonchè per l'occupazione indiretta, a raggiungere gli obiettivi fissati dal programma economico nazionale in termini di saggio di sviluppo dell'occupazione;

d) determinino occasioni di nuovi investimenti indotti o complementari o di servizio, di entità tale da incidere sullo sviluppo industriale di tutto il Mezzogiorno.

Le iniziative devono comunque localizzarsi all'interno degli agglomerati delle aree di sviluppo industriale o all'interno degli agglomerati dei nuclei di industrializzazione e, precisamente, nella parte di agglomerato da attrezzare nella prima fase di realizzazione del piano regolatore.

Art. 3.

L'accertamento di conformità di cui all'art. 12, comma nono, della legge 26 giugno 1965, n. 717, è effettuato, limitatamente alle iniziative previste dai precedenti articoli, previo parere del CIPE sulla ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1968

Il Ministro: PASTORE

(4058)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1966, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Vista la nota n. 28 *P* del 10 gennaio 1968, con la quale l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo trasmette la lettera in data 10 novembre 1967 di dimissioni del dott. Francesco Bruno da membro del consiglio di amministrazione dell'ente in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota Sind.P.2-3458 del 23 novembre 1967, con la quale l'Associazione generale italiana dello spettacolo designa il comm. Bruno Ventavoli quale rappresentante dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione dell'ente predetto in sostituzione del dott. Francesco Bruno, dimissionario;

Considerato la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il comm. Bruno Ventavoli è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. Francesco Bruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3907)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1968.

Approvazione di una clausola di polizza relativa alle assicurazioni sulla vita, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA
IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di polizza relativa alle assicurazioni sulla vita;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola di polizza per la determinazione del valore di riduzione nelle assicurazioni di rendita vitalizia di sopravvivenza a premi annuali, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita » con sede in Firenze.

Roma, addì 17 aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(3973)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Famiglia », con sede in Monterotondo Scalo, in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 aprile 1968, il dott. Mozzi Luigi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « La Famiglia », con sede in Monterotondo Scalo (Roma), in sostituzione del sig. Mancini Angelo.

(3890)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Dipendenti istituto ortopedico », con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 aprile 1968, il sig. Antonino Cuzzucrea è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Dipendenti istituto ortopedico », con sede in Reggio Calabria, in sostituzione del rag. Tullio Spinella.

(3838)

Scioglimento di trentotto società cooperative di varie provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 aprile 1968, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « La Nostra Casa », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 30 maggio 1960, repertorio 5591;

2) Società cooperativa pesca « Fra reduci e combattenti e invalidi di guerra per la pesca delle cieche », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 13 aprile 1950, repertorio 7986;

3) Società cooperativa edilizia « Il Villano » già società cooperativa « La Labronica », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 10 luglio 1959, repertorio 31855;

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Rombolino », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 6 luglio 1946, repertorio 8301;

5) Società cooperativa costruzioni edili e stradali fra reduci, con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 23 maggio 1947, repertorio 6708;

6) Società cooperativa « Unione Femminile », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 27 novembre 1946, repertorio 5904;

7) Società cooperativa « Cooperativa edilizia il Mare Calmo », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 11 novembre 1963, repertorio 54507;

8) Società cooperativa « La Nuova Repubblica », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 24 ottobre 1946, repertorio 9665;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro « Tagliaboschi », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 4 ottobre 1947, repertorio 7257;

10) Società cooperativa di lavoro « Fanti del Mare », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 29 aprile 1946, repertorio 5383;

11) Società cooperativa mista « La Marittima », con sede in Livorno, costituita per rogito Gambaro in data 28 marzo 1947, repertorio 6361;

12) Società cooperativa di consumo « Sant'Eurosia » di Monteboaggine, con sede in Monteboaggine di Montecopiolo (Pesaro), costituita per rogito Corsale in data 18 luglio 1957, repertorio 11264;

13) Società cooperativa edilizia « Labor », con sede in Piacenza, costituita per rogito Tagliaferro in data 26 febbraio 1964, repertorio 11250;

14) Società cooperativa edilizia « Santa Cecilia », con sede in Piacenza, costituita per rogito Zappia in data 19 giugno 1959, repertorio 4750;

15) Società cooperativa edilizia « Cooperativa Albino Villa di Alseno », con sede in Alseno (Piacenza), costituita per rogito Tagliaferro in data 12 maggio 1962, repertorio 6967;

16) Società cooperativa edilizia « Progresso di Borgonovo Val Tidone », con sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza), costituita per rogito Tagliaferro in data 18 aprile 1962, repertorio 6858;

17) Società cooperativa edilizia « Edificatrice Stella Rossa di Calendasco », con sede in Calendasco (Piacenza), costituita per rogito Tagliaferro in data 17 maggio 1962, repertorio 6996;

18) Società cooperativa edilizia « Edificatrice Giacomo Matteotti di Castelvetro Piacentino », con sede in Castelvetro Piacentino (Piacenza), costituita per rogito Tagliaferro in data 15 maggio 1962, repertorio 6987;

19) Società cooperativa edilizia « Giuseppe Di Vittorio di Fiorenzuola d'Arda », con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), costituita per rogito Tagliaferro in data 12 maggio 1962, repertorio 6966;

20) Società cooperativa edilizia « Edificatrice di Monticelli d'Ongina Giuseppe Di Vittorio », con sede in Monticelli d'Ongina (Piacenza), costituita per rogito Tagliaferro in data 15 maggio 1962, repertorio 6988;

21) Società cooperativa edilizia « Edificatrice di Podenzano Giuseppe Di Vittorio », con sede in Podenzano (Piacenza), costituita per rogito Tagliaferro in data 16 luglio 1962, repertorio 7250;

22) Società cooperativa « Vice brigadiere Medaglia d'Oro Salvo D'Acquisto », con sede in Pisa, costituita per rogito Zito in data 24 ottobre 1953, repertorio 16246;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Nero », con sede in Pisa, costituita per rogito Di Maio in data 10 gennaio 1961, repertorio 27506;

24) Società cooperativa edile lavori in America (C.E.L.A.), con sede in Sondrio, costituita per rogito Cao in data 30 gennaio 1948, repertorio 4630/3335;

25) Società cooperativa « Sociale di consumo fra lavoratori », con sede in Vervio (Sondrio), costituita per rogito Lambertenghi in data 16 settembre 1945, repertorio 4534/3657;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro « Libertas », con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 16 agosto 1945, repertorio 3245;

27) Società cooperativa sottoprodotti della macellazione fra macellai della provincia di Treviso, con sede in Treviso, costituita per rogito Marcati in data 22 novembre 1963, repertorio 2927;

28) Società cooperativa di consumo fra dipendenti degli uffici finanziari di Treviso, con sede in Treviso, costituita per rogito Galanti in data 4 ottobre 1945, repertorio 11218;

29) Società cooperativa autotrasporti Ottorino Alessandrini, con sede in Treviso, costituita per rogito Gallina in data 20 novembre 1945, repertorio 655;

30) Società cooperativa per i servizi della bachicoltura (già « Co. Serv. Bachi »), con sede in Treviso, costituita per rogito Toscani in data 21 marzo 1940, repertorio 6863;

31) Società cooperativa essiccatoio cooperativo Bozzoli del mandamento di Castelfranco Veneto, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 19 maggio 1946, repertorio 4494;

32) Società cooperativa di produzione e lavoro « Amedeo », con sede in Cison di Valmarino (Treviso), costituita per rogito Gallina in data 6 settembre 1945, repertorio 575;

33) Società cooperativa di produzione e lavoro autotrasporti di Istrana, con sede in Istrana (Treviso), costituita per rogito Volpi in data 1° dicembre 1945, repertorio 862/529;

34) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavori ferroviari e stradali », con sede in Mogliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Manavello in data 29 luglio 1949, repertorio 4371;

35) Società cooperativa di consumo di Nervesa della Battaglia, con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso), costituita per rogito Castagna in data 4 agosto 1945, repertorio 9638;

36) Società cooperativa « Autotrasporti Amedeo », con sede in Pieve di Soligo (Treviso), costituita per rogito Chiarelli in data 8 luglio 1945, repertorio 14882;

37) Società cooperativa S.C.C.I.T. fra lavoratori del commercio, industria e trasporti, con sede in Pagarè di S. Biagio di Callalta (Treviso), costituita per rogito Manavello in data 20 agosto 1945, repertorio 2330;

38) Società cooperativa di produzione e lavoro « Autotrasporti libertà », con sede in Valdobbiadene (Treviso), costituita per rogito Banchieri in data 24 luglio 1945, repertorio 6381;

(3915)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1968, n. 22636/7833 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Toscano Mario, nato a Montenero di Bisaccia il 21 maggio 1922 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia estesa mq. 53 riportata in castasto alla particella numeri 155 parte e 18/*ad* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il numero 107.

Con decreto ministeriale in data 10 febraio 1968, n. 22637/7834 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Valentini Ambrogina, nata in Montenero di Bisaccia il 14 settembre 1897, Valentini Albertina, nata in Montenero di Bisaccia il 12 maggio 1900 e Valentini Aureliana, nata in Montenero di Bisaccia il 22 gennaio 1908 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle Montesecco » in Montenero Bisaccia estese mq. 478 riportate in catasto alle particelle numeri 1543 parte, 18/*o*, 10 parte e 18/*am* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 66, 67, 84, 85.

(3912)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Perugia ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Perugia n. 3706 in data 13 marzo 1968, l'Università di Perugia è stata autorizzata ad acquistare al prezzo complessivo di L. 24.800.000 un appezzamento di terreno di mq. 36,360, sito in via Enrico Dal Pozzo, di proprietà dei signori Evelina Ughi ved. Pernossi e Brenno Gigliarelli.

(4075)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1968 registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1968 (registro n. 24 foglio n. 64), è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 15 maggio 1965 dalla prof.ssa De Angelis Alfery Anna Maria avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160 che ha respinto il ricorso gerarchico dalla stessa proposto contro la dichiarazione di decadenza dalla nomina disposta, ai sensi dell'art. 31 dell'O.M. 26 febbraio 1964, dal preside della scuola media di San Salvo (Chieti).

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1968 (registro n. 24, foglio n. 65), è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 3 febbraio 1966 dalla prof.ssa Biasci Athe Gracci, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, che ha respinto il ricorso gerarchico dell'insegnante stessa, in ordine alla mancata valutazione del diploma di abilitazione di lavori femminili, in sede di compilazione della graduatoria per gli incarichi e le supplenze di applicazioni tecniche presso la provincia di Pisa.

(3818)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1968, registro n. 20 Pubblica istruzione, foglio n. 59, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 12 giugno 1966 dal sig. Tito Francesco avverso il giudizio negativo espresso dal consiglio della classe I, sezione *B* del liceo classico « Francesco De Sanctis » di Trani in sede di scrutinio estivo nell'anno scolastico 1965-66 con cui era dichiarata respinta l'alunna Tito Maria, figlia del ricorrente.

(4028)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1968, n. 223, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1968, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 383, il termine fissato con i decreti ministeriali 21 febbraio 1964, n. 176 e 20 febbraio 1966, n. 203, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Bonito (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 febbraio 1970.

(3888)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1968, n. 221, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1968, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 385, il termine fissato con i decreti ministeriali 21 febbraio 1964, n. 178 e 20 febbraio 1966, n. 204, per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 21 febbraio 1970.

(3889)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato di terreni costituenti la fascia protettiva dell'ex forte Sertoli, in comune di Tirano.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, in data 16 aprile 1968, n. 4840, è stato dismesso dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito e trasferito tra i beni patrimoniali disponibili dello Stato i terreni costituenti la fascia protettiva dell'ex forte Sertoli, siti nel comune di Tirano (Sondrio), riportati nel catasto del comune di Tirano alla pagina 6179 del registro partite, fogli di mappa numeri 52, 61 e 62; fogli di mappa numeri 319, 406, 28, 31, 81, 494, 496, 505-*a*, 505-*b*, 506, 507, 512, 349, 361, 362 (totale superficie mq. 46.444).

(3993)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile, con sede in Roma, ad accettare la cessione gratuita di alcuni beni immobili siti nel comune di Montalcino.

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1968, l'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile, con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la cessione gratuita dei seguenti beni disposta in favore dell'ente in parola dal sac. Roberto Pialli, quale titolare del beneficio parrocchiale della Natività di Maria SS.ma all'Osservanza nel comune di Montalcino (Siena):

1) locale a piano terra dell'ex convento dell'« Osservanza » di Montalcino, confinante con la chiesa parrochiale ed annessi, descritto al catasto urbano del comune di Montalcino al foglio 86 - mappale *B*;

2) locale a piano terra, con relativo corridoio di disimpegno, attiguo alla vecchia sacrestia della chiesa parrocchiale della Natività di Maria SS.ma alla « Osservanza », descritto al catasto urbano del comune di Montalcino al foglio n. 83, mappale *B*/parte;

3) vecchia casa canonica, sita al primo piano dell'ex convento dell'« Osservanza » di Montalcino composta di 11 vani, descritta al catasto urbano del già citato comune di Montalcino al foglio n. 86 - mappale *B*/parte.

(3886)

Autorizzazione al comune di Ussassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1968, il comune di Ussassai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4121)

Autorizzazione al comune di Siamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1968, il comune di Siamaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4120)

Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1968, il comune di Villacidro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4122)

Autorizzazione al comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1968, il comune di Zoppè di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.205.094, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4123)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

I 85

Corso dei cambi del 3 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,63	623,15	623,21	623,15	622,90	—	623,65	623,15	623,63	623,30
$ Can.	577,85	577,70	577,80	577,65	577 —	—	578 —	577,65	577,85	577,75
Fr. Sv.	143,76	143,61	143,59	143,62	143,40	—	143,74	143,62	143,76	143,70
Kr D.	83,59	83,55	83,50	83,52	83,60	—	83,55	83,52	83,59	83,55
Kr. N.	87,30	87,28	87,30	87,255	87,30	—	87,33	87,255	87,30	87,30
Kr. Sv.	120,63	120,54	120,58	120,54	120,60	—	120,61	120,54	120,63	120,55
Fol.	172,27	172,12	172,15	172,10	172,10	—	172,25	172,10	172,27	172,25
Fr. B.	12,55	12,553	12,5550	12,5555	12,555	—	12,5565	12,5555	12,55	12,55
Franco francese	126,40	126,32	126,35	126,36	126,25	—	126,40	126,36	126,40	126,38
Lst.	1494,65	1492,70	1492,80	1492,65	1492 —	—	1494,50	1492,65	1494,65	1493 —
Dm. occ.	156,42	156,30	156,31	156,285	156,25	—	156,44	156,285	156,42	156,35
Scell. Austr.	24,13	24,12	24,1175	24,117	24,16	—	24,13	24,117	24,12	24,12
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,75	21,80	—	21,80	21,75	21,80	21,80
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,95	8,9475	8,90	—	8,955	8,9475	8,95	8,95

Media dei titoli del 3 maggio 1968

Rendita 5 % 1935	108 —
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1968

1 Dollaro USA	623,125
1 Dollaro canadese	577,625
1 Franco svizzero	143,625
1 Corona danese	83,517
1 Corona norvegese	87,262
1 Corona svedese	120,54
1 Fiorino olandese	172,095
1 Franco belga	12,556
1 Franco francese	126,365
1 Lira sterlina	1492,525
1 Marco germanico	156,282
1 Scellino austriaco	24,115
1 Escudo Port.	21,775
1 Peseta Sp.	8,9[illegible]5

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 24 sottocommissione del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'amministrazione poste e telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1967, n. ULA/1208/A/28787, con il quale è stata integrata e suddivisa in sottocommissioni la commissione giudicatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali della amministrazione poste e telecomunicazioni;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione del direttore di divisione Perretta dott. Luigi, membro della 24ª sottocommissione, deceduto il giorno 4 gennaio 1968;

Decreta:

In sostituzione del direttore di divisione Perretta dott. Luigi, membro della 24ª sottocommissione del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dell'amministrazione poste e telecomunicazioni, deceduto il giorno 4 gennaio 1968, viene nominato il direttore di divisione Pandolfelli ing. Franco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1968
Registro n. 12, *foglio n.* 213

(3925)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121;

Visto il decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1966, registro n. 25, Difesa-Aeronautica, foglio n. 316);

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale in servizio permanente effettivo maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare:

Generale di brigata aerea Biccolini Manlio, presidente;

Insegnante di conservatorio di musica Renzi Armando, membro;

Insegnante di conservatorio di musica Tocchi Gianluca, membro;

Maestro diplomato in composizione e strumentazione per banda Orsomando Giovanni, membro;

Maestro diplomato in composizione e strumentazione per banda Santucci Leone, membro;

Consigliere di 1ª classe Tropia Gaetano, segretario.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1968
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 55

(3922)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 4 marzo 1968 relativo al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo chimici, ruolo fisici, ruolo assistenti tecnici, del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione e del Corpo sanitario aeronautico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 13 aprile 1968, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo, in luogo di: «. . . del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione . . .», leggasi: «. . . del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, ruolo amministrazione . . .»;

all'art. 2 n. 5) in luogo di «per il ruolo . . .» leggasi: «per il Corpo . . .»;

all'art. 3, 2ª colonna, rigo 20, in luogo di «. . . arrico, . . .» leggasi: «. . . arrivo, . . .»;

all'art. 6, pag. 2309, 1ª colonna, righi 76 e 77, in luogo di «diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;», leggasi: «attestati comprovanti il superamento di esami universitari;»;

all'art. 7, comma 2°, in luogo di: «altri requisiti dall'art. 2 stesso.», leggasi: «altri requisiti previsti dall'art. 2 stesso.»;

all'art. 8, righi 1 e 10, in luogo di «. . saranno inviati . . .» e «. . . lega . . .», leggasi rispettivamente: «. . . saranno invitati . . .» e «. . . leva . . .»;

infine, tra il rigo 20 e 21 dell'allegato è inserito:
«Visto: per l'autenticità della firma: (10).

(4148)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Belluno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 ottobre 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Belluno;

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Belluno, nell'ordine appresso indicato:

1. Alagna dott. Gaetano . . . . punti 84,75 su 132
2. Quarantini dott. Guglielmo . . . . » 79,93 »
3. Ferruzza dott. Antonino . . . . » 78,57 »
4. Bortolan dott. Mariano . . . . » 78,28 »
5. Fuscà dott. Cesare . . . . . » 77,78 »
6. Mistrangelo dott. Pio . . . . » 77,60 »
7. Caruso dott. Antonio . . . . » 77,58 »
8. Calistri dott. Umberto . . . . » 75,22 »
9. Coverlizza dott. Mario . . . . » 74,72 »
10. Rocchi dott. Carlo . . . . » 74,36 »

11. Piccoli dott. Bruno . . . punti 74,27 su 132
12. Mistretta dott. Francesco . . » 71,70 »
13. Cacciotti Sergio . . . » 71,58 »
14. Vaccarella dott. Giuseppe . . . » 71,08 »
15. Scolari dott. Giovanni . . . . » 70,18 »
16. Bonini Celso . . . » 69,95 »
17. Bartelloni dott. Manlio . . . » 68,86 »
18. Fabbiani dott. Grazioso . . . » 68,28 »
19. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 67,57 »
20. Fiora dott. Sergio . . . . » 67,56 »
21. Tricomi Quintino . . . . . » 67,50 »
22. Rizzi Ernesto . . . . . » 67,33 »
23. Gasponi Vittorio . . . » 67,10 »
24. Geraci dott. Vincenzo » 66,92 »
25. Marcozzi Pietro, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . . » 66 — »
26. Bernardi Celso . . . . . » 66 — »
27. Tobia Pietro . . . . . » 65,91 »
28. Bartolomei Adelmo . . . . » 65,87 »
29. Salani dott. Aroldo . . . . » 64,63 »
30. Trapani Leopoldo . . . . » 64,53 »
31. Pastore dott. Ettore . . . . » 63,81 »
32. Pellei Athos . . . . . » 63,66 »
33. Bruschi dott. Vinicio . . . . » 63,64 »
34. Salerno dott. Vincenzo . . . . » 62,23 »
35. Vitale Francesco . . . . » 61,83 »
36. Caselgrandi Felice . . . . . » 61,50 »
37. Dedoni dott. Livio . . . . . » 60,66 »
38. Putzu dott. Antonino . . . » 54,32 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3583)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 102411 del 30 aprile 1965, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964;

Visto il decreto del medico provinciale n. 100771 del 16 febbraio 1967, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati medici risultati idonei nel concorso sopra specificato;

Visto il decreto del medico provinciale n. 100771 del 7 marzo 1967, con il quale si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori delle condotte mediche messe a concorso con decreto del medico provinciale n. 102411 del 30 aprile 1965;

Considerato che i candidati dichiarati vincitori delle condotte di Belfiore, Caprino (2ª); Ferrara di Monte Baldo, Fumane 2ª, S. Zeno di Montagna e Vestenanova non hanno accettato le relative condotte, vinte per concorso;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dagli altri candidati che seguono immediatamente nella graduatoria generale di merito del concorso in parola;

Viste le accettazioni delle condotte sopra indicate, pervenute ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 55 e 26 del regolameito dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con decreto del medico provinciale n. 100771 del 7 marzo 1967, i seguenti candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1964, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Maffezzoli Agostino: Belfiore;
2) Zocchia Giuseppe: Caprino Veronese (2ª condotta);
3) Bonfante Ezio: Fumane (2ª condotta);
4) Botton Lamberto Walter: S. Zeno di Montagna;
5) Veronese Igino: Vestenanova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Verona, all'albo della prefettura di Verona e all'albo dei comuni interessati.

Verona, addì 5 aprile 1968

(3899) *Il medico provinciale*: D'AMATO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 000892/1/18 del 25 gennaio 1968, relativo alla dichiarazione di vincitori del concorso a sei posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 3472 del 27 maggio 1966;

Atteso che il dott. Francesco Saverio Di Caprio ha rinunciato esplicitamente alla condotta di Letino;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 000893/1/18 del 25 gennaio 1968, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione, dai candidati che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 000982/1/18 del 25 gennaio 1968, è approvata la seguente ulteriore modifica:

Il dott. D'Isa Gualtiero Antonio viene dichiarato vincitore della condotta di Letino in luogo del dott. Francesco Saverio Di Caprio, esplicitamente rinunciatario della condotta stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 10 aprile 1968

(3820) *Il medico provinciale*: CAIOLA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 24 maggio 1967, n. 1523.4.3ª, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1966;

Visto l'art. 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1966 è costituita come appresso:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Prozzo dott. Ennio, medico provinciale capo, Ministero della sanità;

Rossano dott. Giacomo, direttore di sezione ff. prefettura di Belluno;

Bertino prof. dott. Stefano, primario reparto ostetrico-ginecologico ospedale civile di Belluno;
Luise prof. dott. Renato, primario reparto chirurgico ospedale civile di Agordo, specialista in ostetricia;
Cervo sig.ra Elsa, ostetrica condotta di Vodo di Cadore.

Segretario:
Calcagno dott. Antonino, consigliere amministrativo in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Belluno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Belluno;

Il presente provvedimento sarà, inoltre, pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di quest'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura di Belluno.

Belluno, addì 10 aprile 1968

Il medico provinciale: MAGRÌ

(3805)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1968, n. 20.
Legge elettorale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 28 *marzo* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è eletto a suffragio universale con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui in sede regionale.

Ogni lettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze, nei limiti e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

Il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è ripartito in circoscrizioni elettorali, rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei Tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone.

Il comune di Erto-Casso è aggregato alla circoscrizione di Pordenone.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico regionale, al solo fine della utilizzazione dei voti residui.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, calcolati in ogni circoscrizione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione residente, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

TITOLO II
PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 3.

I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Commissario del Governo, con decreto da pubblicarsi nel «Bollettino Ufficiale» della Regione non meno di trenta e non più di quaranta giorni prima della scadenza del consiglio regionale, e per un giorno anteriore al ventesimo successivo alla scadenza stessa.

Lo stesso decreto provvede alla ripartizione dei seggi fra le singole circoscrizioni elettorali e fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.

Il giorno stesso della pubblicazione di tale decreto l'assessore regionale agli enti locali ne cura la comunicazione al Commissario del Governo, ai sindaci di tutti i comuni della Regione, nonchè ai presidenti delle rispettive commissioni elettorali mandamentali, al presidente della corte d'appello di Trieste ed ai presidenti dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone.

I sindaci dei comuni della Regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi e di ripartizione dei seggi, con apposito manifesto che deve essere affisso, all'albo pretorio e nei luoghi consueti, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Art. 4.

Il presidente della corte d'appello di Trieste costituisce entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio centrale regionale, composto di cinque magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente. Un cancelliere della corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

L'ufficio centrale regionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'ufficio stesso, sentito l'assessore regionale agli enti locali.

Art. 5.

Il presidente del tribunale, nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione, costituisce, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente. Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dello ufficio.

L'ufficio centrale circoscrizionale può avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'ufficio stesso, sentito l'assessore regionale agli enti locali.

Art. 6.

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare, presso la cancelleria della corte d'appello di Trieste, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa comunque la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici, di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli riproducenti simboli notoriamente usati da partiti diversi. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Art. 7.

Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato dal notaio, rilasciato da parte del rappresentante del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato, non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

La cancelleria della corte d'appello di Trieste accerta la identità personale del depositante e, qualora si tratti di persona non munita del mandato richiesto dal primo comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia del verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso.

Art. 8.

Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito, tutti i depositanti possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all'ufficio centrale regionale, avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.

Nelle 24 ore successive, l'ufficio centrale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.

I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione.

Art. 9.

All'atto del deposito del contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trieste, i partiti e i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio.

Il presidente dell'ufficio centrale regionale provvede a comunicare le designazioni suddette, con i rispettivi contrassegni, a ciascun ufficio centrale circoscrizionale, entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il giorno antecedente all'ultimo fissato per la presentazione delle liste, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al primo comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi per fatto sopravvenuto. Il presidente della corte d'appello ne dà immediata comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

Art. 10.

Le liste dei candidati per ogni circoscrizione debbono essere presentate da non meno di 300 e da non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

I nomi dei candidati debbono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 3 e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, nè in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

Art. 11.

La presentazione delle liste si effettua per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria del tribunale presso il quale è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 del tredicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Insieme con le liste dei candidati debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I sindaci debbono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori indicante, il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune, nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato la lista medesima intende distinguersi.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 17 della presente legge.

La cancelleria del tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'articolo 9, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

Art. 12.

L'ufficio centrale circoscrizionale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi dello articolo 9 della presente legge;

2) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la cancelleria della corte di appello di Trieste;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

Art. 13.

Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro l'eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato, entro 24 ore dalla comunicazione, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale.

Nella stessa giornata, il predetto ufficio trasmette all'ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi e provvede contemporaneamente a comunicare le proprie decisioni ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

Art. 14.

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o nel caso in cui sia stato presentato reclamo, entro il giorno successivo a quello di comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

1) assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente all'assessorato regionale degli enti locali le liste definitive con i relativi contrassegni.

Art. 15.

Le cancellerie della corte d'appello di Trieste e dei tribunali presso i quali è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale resteranno aperte quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 per gli adempimenti di rispettiva competenza, di cui agli articoli 7, 8, 11 e 13.

Art. 16.

L'assessore regionale agli enti locali provvede alla stampa delle schede di votazione e del manifesto contenente, per ciascuna circoscrizione, le liste con i relativi contrassegni ed i numeri d'ordine.

Il manifesto è trasmesso ai sindaci dei comuni della circoscrizione interessata, per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, non oltre il sesto giorno antecedente quello della votazione. Tre copie del manifesto stesso debbono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Art. 17

Con la dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 11, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione, all'ufficio centrale circoscrizionale ed all'ufficio centrale regionale due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione, che sappiano leggere e scrivere.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l'ufficio di ciascuna sezione è presentato alla cancelleria della pretura nella cui circoscrizione ha sede la sezione elettorale, entro l'ottavo giorno antecedente quello delle elezioni.

La cancelleria della pretura ne rilascia ricevuta e provvede all'invio delle singole designazioni ai sindaci dei comuni del mandamento, perchè le consegnino ai presidenti degli uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale regionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello di Trieste, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento dei loro compiti i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dai delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio nell'autenticare la firma dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 18.

Entro il quinto giorno precedente quello della votazione, il sindaco di ciascun comune della Regione deve consegnare agli elettori il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dello ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.

Per l'elettore residente nel comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio e con lui convivente. Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, tramite il sindaco del comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Art. 19.

Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine fissato dal primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal terzo giorno antecedente quello della elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'ufficio comunale, che a tal fine rimane aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati stessi.

Art. 20.

La commissione elettorale mandamentale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione, almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 21.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;

4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 17, terzo comma, della presente legge;

7) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dall'assessorato regionale degli enti locali, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) due urne;

9) due cassette per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto;

11) gli stampati ufficiali ed il pacco della cancelleria, occorrenti per il funzionamento della sezione.

Il presidente dell'ufficio elettorale segnala tempestivamente al sindaco le eventuali deficienze del materiale consegnato. In questo caso, il sindaco provvede immediatamente.

Art. 22.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni circoscrizione; sono fornite a cura dell'assessorato regionale degli enti locali, con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti in allegato alla presente legge; riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo assegnato dall'ufficio centrale circoscrizionale.

Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni ed indicazioni.

I pacchi contenenti le schede debitamente piegate sono consegnate al sindaco non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

Art. 23.

Previa intesa tra la giunta regionale ed il Ministero dell'interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati. Gli uffici di prefettura provvedono ad inviare ai sindaci, non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni.

Art. 24.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco o un assessore, da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza ed il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine fissato dal comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede a far eseguire le operazioni necessarie anche a mezzo di un suo commissario.

Art. 25.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario.

Art. 26.

I presidenti di seggio sono nominati dal presidente della corte d'appello di Trieste, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, tra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa, nonchè tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai ed i vicepretori onorari. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Qualora la designazione di alcuni presidenti di seggio non possa essere operata nell'ambito delle categorie suddette, il presidente della corte d'appello nomina quei cittadini che risultino idonei all'ufficio, purchè in possesso almeno del diploma di istruzione media di secondo grado, valendosi anche dell'elenco previsto dall'articolo 35 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data immediata notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari, per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Art. 27.

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, la commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se già designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del comune che risultino idonei, purchè in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della commissione vota per due nomi, e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Se il comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se già designati.

Ai nominati, il sindaco o il commissario notifica l'avvenuta nomina non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Art. 28.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel comune che siano almeno in possesso di un titolo di studio corrispondente al diploma di licenza dell'attuale scuola media, istituita dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859. La scelta è operata preferibilmente nell'ambito delle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati e pensionati dello Stato o degli Enti locali;

4) ufficiali giudiziari.

Art. 29.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

g) tutti i dipendenti della Regione.

Art. 30.

L'onorario ed il trattamento di missione, per i componenti degli uffici elettorali di sezione, sono corrisposti dai comuni, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le elezioni della Camera dei deputati.

Art. 31.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 32.

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario, e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 29 della presente legge.

TITOLO III

VOTAZIONE E SCRUTINIO

Art. 33.

Le votazioni e le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione si svolgono secondo le disposizioni degli articoli 42 e seguenti del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 34.

Gli elettori, di cui agli articoli 48 e 49 del suddetto testo unico, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, purchè nel territorio della Regione e sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

I marittimi, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, fuori residenza per motivi di imbarco, sono ammessi a votare nel comune dove si trovano, purchè nel territorio della Regione, con le modalità di cui all'articolo 50 del citato testo unico.

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del testo unico stesso, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

Art. 35.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze consentite è di due, se i consiglieri regionali da eleggere sono fino a sei; di tre se i consiglieri regionali da eleggere sono in numero da sette a quattordici; di quattro se i consiglieri regionali da eleggere sono in numero da quindici in poi.

L'espressione del voto di preferenza è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 59, 60 e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 36.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare due estratti, contenenti i risultati della vota-

zione e dello scrutinio, di cui provvede a rimettere subito uno alla presidenza della Giunta regionale ed il secondo alla prefettura, tramite il comune.

Art. 37.

Sciolta l'adunanza, il presidente dell'ufficio elettorale o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al terzo comma dell'art. 72 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segretaria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73 del citato testo unico, è subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al pretore, il quale accerta l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della pretura e la propria firma, e redige verbale della consegna.

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel primo e nel secondo comma del presente articolo il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali le urne le schede e le carte ovunque si trovino.

Art. 38.

Entro 24 ore dal ricevimento degli atti, l'ufficio centrale circoscrizionale procede con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'art. 73 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 del citato testo unico n. 361;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario il presidente del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate assegnate e non assegnate, in unico plico, che, sigillato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, verrà allegato allo esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 41. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione;

3) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

4) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

5) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista ed il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

6) comunica all'ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui;

7) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2);

8) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

L'estratto del verbale di cui al n. 6) viene trasmesso allo ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.

Art. 39.

Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal n. 8) del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Il presidente dell'ufficio invia ai consiglieri regionali così proclamati l'attestato dell'avvenuta proclamazione, e ne dà immediata notizia alla presidenza della Giunta regionale, nonchè al Commissario del Governo.

Dell'avvenuta proclamazione viene data conoscenza al pubblico mediante un manifesto predisposto dall'assessorato regionale degli enti locali ed affisso nei singoli comuni.

Art. 40.

L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate.

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 38 della presente legge, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste della circoscrizione. Nessun elettore può entrare armato.

L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo; il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori, l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 41.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale deve specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, nonchè il numero dei voti residuati di ciascuna lista e l'indicazione del contrassegno depositato presso la cancelleria della corte d'appello di Trieste, con il quale ogni singola lista è contraddistinta, e del relativo partito o gruppo politico organizzato.

Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nello ordine determinato in conformità del n. 8 dell'art. 38 della presente legge.

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, debbono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale alla cancelleria della corte d'appello di Trieste, la quale rilascia ricevuta e cura la consegna degli atti e documenti anzidetti alla presidenza provvisoria del consiglio regionale nella prima adunanza del consiglio stesso.

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 42.

Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla presidenza della giunta regionale ed al Commissario del Governo.

Art. 43.

L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede entro 24 ore alle seguenti operazioni:

1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno, che siano state presentate in almeno due circoscrizioni e che abbiano ottenuto non meno di 5000 voti validi complessivi;

3) assegna ai predetti gruppi di liste i seggi di cui al n. 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nello effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali quste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati; a parità di questi ultimi si procede a sorteggio.

I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero stati già tutti proclamati eletti dall'ufficio centrale circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

L'ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare e consegnato alla Presidenza provvisoria del consiglio regionale nella prima adunanza del consiglio stesso; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello.

Il presidente dell'ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla presidenza della Giunta regionale ed al Commissario del Governo.

Art. 44.

Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Anche per queste proclamazioni si applica il disposto dello art. 39, secondo e terzo comma, della presente legge.

Art. 45.

Il consigliere regionale eletto in più di una circoscrizione deve dichiarare alla presidenza del consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelta la circoscrizione in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

Art. 46.

Il seggio che rimanga vancante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'ufficio centrale regionale.

Art. 47.

Al consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti, secondò le norme del suo regolamento interno.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

In sede di convalida, il consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista taluna delle cause di ineleggibilità prevista dalla legge, deve annullare l'elezione, provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

La deliberazione di annullamento è depositata, nel giorno successivo, presso la segreteria del consiglio, ed è notificata entro cinque giorni agli interessati.

Il consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare le elezioni, per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 48.

E' riservata al consiglio regionale la facoltà di ricevere ed accettare le dimissioni dei propri membri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

Salve le disposizioni della presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Si applicano, inoltre, ai sensi dell'art. 50 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, i titoli I e IV della legge stessa.

Art. 50.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assessore agli enti locali adotta, con proprio decreto, il catalogo ufficiale degli stampati approvando il testo, le dimensioni e le altre caratteristiche essenziali.

In sede di prima esecuzione della presente legge, qualora non siano ancora operanti gli uffici elettorali della Regione, le competenze spettanti all'assessorato regionale degli enti locali sono esercitate, previa intesa tra la Giunta regionale ed il Ministero dell'interno, dalle prefetture territorialmente competenti.

Art. 51.

Tutte le spese conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.

Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali di sezione e quelle previste dagli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della presente legge, sono anticipate dal comune e rimborsate dalla Regione.

Per la rifusione di altre spese generali relative alle elezioni regionali è autorizzata la concessione ai singoli comuni di un contributo di lire 20.000 per ogni sezione elettorale.

Art. 52.

Le spese per l'applicazione della presente legge, previste in L. 300 milioni, fanno carico al capitolo 121 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968.

Art. 53.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 marzo 1968

BERZANTI

(3458)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.